

che nessuna utilità vi è nella conservazione dell'articolo secondo, potendo a tale riguardo provvedere sufficientemente i capitani di mare seguendo le istruzioni che su tale oggetto loro volesse dare il Ministero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini propone la redazione seguente :

« È pure proibita l'estrazione nei siti riservati e nei luoghi ove esistono edifici civili, ponti, muri di sostegno delle strade ed altre opere di fabbrica senza il permesso in iscritto del Ministero. »

Mi pare che la Commissione l'accetti.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Purchè si dica: « saranno riservati, » altrimenti si estenderebbe a tutti, il che sarebbe contrario ai desiderii esternati, e darebbe luogo a gravi inconvenienti.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti quest'articolo.

**NOTTA.** Desidererei sapere su quale paragrafo si voglia votare.

**PRESIDENTE.** Sul secondo.

**NOTTA.** Allora proporrei questa redazione :

« È riservato al Ministero di statuire sulle domande che fossero fatte per l'estrazione dell'arena nei luoghi dove esistono edifici pubblici, ponti, muri di sostegno o delle strade, o d'altre opere demaniali. Negli altri casi verrà statuito dai rispettivi municipi. »

Le ragioni di quest'emendamento sono appunto quelle che ha svolte nell'ultima parte del suo discorso il deputato Valerio, perchè io credo che realmente, quando vi è soltanto un interesse privato, un interesse municipale, sia meglio lasciare statuire all'autorità municipale onde evitare spese inutili, tanto più trattandosi di arena e considerando anche la perdita di tempo immensa che vi è sempre nelle pratiche ministeriali per avere la spedizione di queste ed altresimili autorizzazioni.

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**BIANCHELLI.** Io aderisco all'emendamento proposto dal deputato Notta.

**DEFORESTA, relatore.** La Commissione non potrebbe aderire a quest'emendamento, in primo luogo perchè sarebbe in contraddizione all'articolo 1 già votato, ed in secondo luogo perchè essa non può ammettere che si possa lasciare che i municipi concedano il permesso di usare in qualsivoglia modo di una proprietà demaniale.

D'altronde lo scopo della proibizione si è per tutelare non tanto l'interesse privato quanto l'interesse pubblico, quindi a verun altro può competere il diritto di accordare la dispensa dalla proibizione medesima che al Governo che è il rappresentante legale di tutti gli interessi generali.

Ed a questo riguardo farò ancora un'osservazione generica: io non veggio come gli onorevoli oppositori possano tanto preoccuparsi dell'interesse di quelli che vorranno pigliare le arene per gli edifici che si vorranno costruire e lasciare in pericolo di distruzione quelli che esistono. Io lo ripeto, dato che la legge attuale sia insufficiente (e nessuno lo contesta con dati positivi) non si può non volere che si approvino misure più efficaci.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Notta.

**NOTTA.** Rinuncio alla parola.

**QUAGLIA.** Io restringerei la facoltà del Ministero a statuire in via d'appello qualora gli agenti locali avessero rifiutato di dare questo permesso. L'articolo 1 dispone genericamente, sia che si tratti di edifici pubblici, sia di privati; il permesso, secondo la mia proposta, sarebbe sempre dato

dall'agente locale per gli edifici pubblici, civili o militari, evitando così il troppo lungo metodo di ricorso al Ministero; ma supponiamo che per qualche abuso di autorità gli agenti locali di cui sopra si rifiutino di darlo, allora si potrebbe ricorrere al Ministero.

Dunque io proporrei l'articolo 3 nei termini seguenti :

« Il ricorso è riservato al Ministero nel caso di rifiuto degli agenti nominati all'articolo 1. »

**RATTAZZI ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Mi pare che si potrebbe fare una conciliazione tra la proposta del deputato Notta ed il progetto del Ministero e della Commissione. Dare assolutamente ai municipi la facoltà di concedere questa autorizzazione credo che non si potrebbe quando trattasi di escavare in siti pubblici; ma comprendo ugualmente l'inconveniente che vi sarebbe ove in tutti i casi in cui si tratta di edifici si dovesse ricorrere al Ministero.

E pertanto io aderirei a che, nel caso dianzi accennato, la facoltà di scavare ghiaie venisse sempre concessa dai capitani dei porti e spiagge sì e come stabilisce l'articolo primo, dichiarando poi nell'articolo 2 che provvederà il Ministero, talvolta che si tratterà di siti pubblici, sicchè, venendo il caso di edifici civili, oltre la facoltà che dovrassi ottenere dal capitano della spiaggia, sarà pur necessario il permesso del municipio, senza dover ricorrere al Ministero.

Questa è la conciliazione che io intendeva di proporre.

**NOTTA.** Ritiro il mio emendamento ed accetto volentieri questa modificazione.

**BIANCHELLI.** Io accetto la mutazione proposta dal Ministero, ma vorrei che si fissasse una certa distanza.

**DEFORESTA, relatore.** La Camera sembrando disposta ad approvare la proposta conciliativa dell'onorevole signor ministro dell'interno, la Commissione chiede che questo articolo 2 le sia rinviato per redigerlo in conformità di detta proposta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il rinvio di quest'articolo alla Commissione da redigersi nel senso della modificazione ministeriale.

(La Camera adotta.)

« Art. 3. Nel termine di due mesi dopo la promulgazione della presente legge i consoli di marina faranno pubblicare in tutti i comuni della loro giurisdizione la tabella dei luoghi della stessa loro giurisdizione, nei quali non potranno farsi le predette escavazioni ed estrazioni senza il permesso di cui agli articoli 1 e 2.

« Queste tabelle prima di essere pubblicate saranno comunicate ai sindaci dei rispettivi comuni per le osservazioni dei loro municipi, e quindi, insieme a queste osservazioni, sottoposte al Ministero per la sua approvazione.

« Esse potranno venire variate con le stesse formalità ogni qualvolta il Governo lo ravviserà necessario. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Sarà però sempre in facoltà del Governo d'impedire, anche nei siti non riservati, gli abusi che si commettero a pregiudizio del buon regime della spiaggia. »

**CAVALLINI.** Parmi che quest'articolo sia inutile, e che convenga perciò sopprimerlo. Diffatti nel precedente articolo terzo è già stabilito che le tabelle per i luoghi riservati possono essere variate con le stesse formalità che ivi si stabiliscono tuttavolta che il Governo lo ravviserà necessario.

Ora, ammessa questa facoltà nel Governo, ne consegue che, ogniquivolta si riconoscesse invalso qualche abuso, il medesimo potrà sempre reprimerlo facendo uso di quella facoltà, senza bisogno di veruna altra legislativa disposizione. Si ag-